

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

adottato da La7 Srl ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Regolamento di cui alla Delibera 30/11/CSP concernente i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, ai sensi dell'art. 44, comma 5, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Settembre 2012

Preambolo

La7 S.r.l. è, tra l'altro, emittente dei canali televisivi in chiaro attualmente denominati "La7" e "La7D" e intrattiene rapporti con i produttori televisivi al fine di acquisire e/o produrre programmi televisivi da inserire nei palinsesti di La7 e La7D. Il canale "La7" si caratterizza principalmente per l'informazione, l'approfondimento, la divulgazione culturale e l'intrattenimento. Il canale "La7D" è un canale semigeneralista la cui programmazione consiste nella riproposizione di alcuni programmi già trasmessi su La7 e di nuovi programmi ad hoc.

Il presente documento contiene le linee guida che La7 S.r.l. seguirà nei rapporti con i produttori indipendenti ai sensi dell'art. 44, comma 5 del d.lgs. 177/05, come modificato dal d.lgs. 44/2010 (di seguito il "**Testo Unico**") e dell'allegato A alla Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 30/11/CSP (di seguito "**Regolamento**"), con particolare riferimento a:

1. la promozione della trasparenza nei rapporti negoziali e contrattuali con i produttori indipendenti;
2. la definizione del ruolo e della partecipazione del produttore indipendente alle fasi di sviluppo e di realizzazione dell'opera ai fini della corretta identificazione della tipologia di produzione audiovisiva;
3. la definizione dei criteri per l'attribuzione di quote di diritti secondari ai produttori indipendenti, laddove applicabili.

1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

1.1. Qualifica di Produttore indipendente.

1.1.1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) del Regolamento, per **Produttori indipendenti** si intendono: "gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzione audiovisiva e che non sono controllati o collegati a emittenti, anche analogiche, o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90% della propria produzione ad una sola emittente, anche analogica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del Testo Unico".

1.1.2. Il Produttore indipendente dovrà qualificarsi come tale in sede di presentazione della proposta di progetto, producendo la documentazione necessaria alla sua eventuale qualificazione come produttore indipendente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) del Regolamento, quali in via meramente esemplificativa l'autocertificazione sull'assetto proprietario o sulla destinazione delle proprie produzioni nei tre anni precedenti, o altro strumento ritenuto idoneo.

1.1.3. Qualora non venga fornita idonea documentazione ai sensi del precedente paragrafo 1.1.2., il contratto darà esplicitamente atto del fatto che è concluso con un produttore che non soddisfa i



requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) del Regolamento e del fatto che conseguentemente al rapporto contrattuale non sono applicabili né il Regolamento, né il presente Codice.

1.2. Produzioni audiovisive che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento.

1.2.1. Rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento e quindi del presente Codice le seguenti produzioni audiovisive:

- le opere cinematografiche;
- le opere di fiction (cortometraggi, film tv, tv movie, serie, miniserie, serial ecc.);
- gli spettacoli e i programmi di contenuto culturale, musicale, sportivo e di intrattenimento anche derivanti da format;
- i cartoni animati;
- i documentari,

di seguito l' "**Opera audiovisiva**" o, congiuntamente, le "**Opere audiovisive**", qualora l'attività di produzione rientri in una delle seguenti tipologie:

a) Produzione audiovisiva in co-produzione (di seguito "**Produzione in co-produzione**"): Opere audiovisive coprodotte da un fornitore di servizi media audiovisivo e da un Produttore indipendente alle quali quest'ultimo ha contribuito in misura non inferiore al 10% del costo complessivo della produzione;

b) Produzione audiovisiva prevalentemente finanziata da un fornitore di servizi media audiovisivo (di seguito "**Produzioni prevalentemente finanziate da un operatore audiovisivo**"): Opere audiovisive il cui progetto sia sviluppato e realizzato da un Produttore indipendente con una partecipazione non inferiore al 5% del costo complessivo e che svolga almeno tutte le attività di seguito elencate – connotanti il contributo di ingegno, di creazione e di sviluppo dell'opera - anche in fasi successive e a seguito della conclusione del contratto con La7 S.r.l., e segnatamente:

- i) la scelta del "soggetto" e l'acquisizione dei relativi diritti esclusivi di elaborazione e utilizzazione necessari per la realizzazione e lo sfruttamento dell'opera audiovisiva;
- ii) l'affidamento dell'incarico di elaborazione della sceneggiatura, anche laddove La7 S.r.l. abbia partecipato alla scelta;
- iii) l'effettuazione dei sopralluoghi per l'individuazione dei luoghi di ripresa dell'opera audiovisiva anche laddove La7 S.r.l. abbia offerto un contributo di indirizzo e supporto;
- iv) l'individuazione degli attori e del regista e, più in generale, dei principali componenti del cast artistico e tecnico, anche laddove La7 S.r.l. abbia partecipato alle relative scelte, nonché l'acquisizione delle loro prestazioni artistiche e dei relativi diritti;
- v) l'elaborazione di un piano di lavorazione e di un preventivo dei costi di produzione dell'opera audiovisiva,

le attività di cui alle lett. da i) a v) che precedono sono complessivamente definite come "**Attività minime**".

1.2.2. In relazione alle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) del paragrafo 1.2.1., ai fini dell'identificazione della tipologia di produzione audiovisiva e di una corretta quantificazione della partecipazione del Produttore indipendente ai costi complessivi di produzione, il Produttore indipendente, in fase di negoziazione, dovrà presentare a La7 S.r.l. un preventivo dei costi complessivi, con specifica indicazione:



- (i) in caso di Produzioni prevalentemente finanziate da un operatore audiovisivo, delle Attività minime che devono essere svolte dal Produttore indipendente ai sensi dell'art. 3, comma 5 lettera i) del Regolamento e del paragrafo 1.2.1, lett. b) del Codice e,
- (ii) in entrambe i casi regolati alle lett. a) e b) del paragrafo 1.2.1. del Codice, dei costi a carico del produttore indipendente e del raggiungimento della percentuale di almeno, rispettivamente, il 10% o 5% di partecipazione ai costi complessivi della produzione.

Eventuali costi aggiuntivi rispetto ai preventivi concordati dovranno essere di volta in volta preventivamente autorizzati per iscritto da La7 S.r.l., e comprovati con adeguata documentazione e giustificativi a consuntivo.

1.2.3. La quota di partecipazione del Produttore indipendente di cui alla lett. (ii) del paragrafo 1.2.2. che precede, deve essere calcolata sul totale dei costi complessivi - relativi sia alla fase di sviluppo, sia alla fase di realizzazione, come definite all'art. 1 lett. g) e h) del Regolamento - che includono pertanto anche il compenso che il Produttore indipendente percepisce per la prestazione esecutiva e per le altre prestazioni accessorie (di seguito "Compenso"). Come previsto dall'art. 4 comma 4 del Regolamento, la quota di partecipazione del Produttore indipendente alla fase di realizzazione potrà essere dedotta, previo accordo scritto tra le parti, dal Compenso spettante al Produttore indipendente per essere qualificata come partecipazione del Produttore indipendente ai costi complessivi di produzione dell'Opera audiovisiva.

1.2.4. La disciplina dei rapporti contrattuali relativi alle produzioni audiovisive in pre-acquisto e alle produzioni audiovisive in licenza di prodotto come definite all'art. 3, commi 3 e 4 del Regolamento è demandata alla libera negoziazione tra La7 S.r.l. e i Produttori indipendenti.

1.2.5. Sono anche escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento e del presente Codice le produzioni audiovisive commissionate da La7 S.r.l. a Produttori indipendenti i cui costi complessivi siano interamente a carico di La7 S.r.l..

2. PROPOSTE DI PROGETTO, NEGOZIAZIONE E STRUTTURE CONTRATTUALI

2.1. La7 S.r.l. si impegna ad osservare la massima riservatezza e a non divulgare i contenuti delle proposte di progetto ricevute, in linea con le policy del Gruppo Telecom Italia Media.

2.2. In fase di negoziazione e contrattualizzazione di una produzione audiovisiva ricadente nell'ambito di applicazione del Codice, La7 S.r.l. si impegna ai sensi dell'art. 4 del Regolamento a:

1. definire contrattualmente i diritti primari distinguendoli dai diritti secondari;
2. definire contrattualmente i limiti temporali massimi, oltre i quali - dopo il primo utilizzo dei diritti primari da parte di La7 S.r.l. - al Produttore indipendente vengono trasferite le quote di diritti secondari a lui spettanti;
3. definire contrattualmente le quote di diritti secondari da attribuire al Produttore indipendente sulla base di criteri di proporzionalità riferiti all'apporto finanziario del produttore ai costi complessivi dell'opera;
4. definire contrattualmente le modalità di utilizzo congiunto tra La7 S.r.l. e il Produttore indipendente nel caso in cui uno o più diritti acquisiti da La7 S.r.l. non vengano utilizzati dalla stessa entro due anni dalla consegna;



3. condurre negoziazioni autonome per i singoli diritti, in modo da consentire la valorizzazione per ciascuno di essi;
4. condurre negoziazioni in tempi ragionevoli ed in maniera equa e non discriminatoria;
5. non condizionare, direttamente o indirettamente, la negoziazione o l'acquisizione dei diritti all'accettazione, da parte dei produttori indipendenti, di obblighi ingiustificati, non ragionevoli e non proporzionati.

2.3. Al fine di agevolare il pacifico godimento dell'opera anche dopo la scadenza dei limiti temporali, in fase di negoziazione e di contrattualizzazione, La7 S.r.l. e il Produttore indipendente potranno negoziare in buona fede le modalità di gestione - allo scadere dei limiti temporali - dei diritti secondari, attraverso meccanismi quali, a titolo esemplificativo, il rilascio di "un mandato a negoziare" a favore dell'emittente o viceversa del Produttore indipendente e meccanismi di partecipazione ai ricavi in base alle rispettive quote di diritti secondari.

3. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL PRODUTTORE INDIPENDENTE E L'ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE DI DIRITTI RESIDUALI

La7 S.r.l., ferme restando considerazioni specifiche per ciascuna tipologia di produzione audiovisiva, negozierà caso per caso con il Produttore indipendente l'attribuzione di quote di diritti secondari secondo un criterio di proporzionalità riferita all'apporto finanziario del Produttore indipendente alle fasi di sviluppo e realizzazione dell'Opera audiovisiva

4. RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Il contratto prevederà che ogni controversia tra le parti che riguardi l'interpretazione, l'applicazione, la rescissione, la validità dello stesso o sia comunque ad esso connessa, qualora non sia risolta in via conciliativa tra le parti entro trenta (30) giorni a partire dalla data in cui una delle parti abbia comunicato per iscritto all'altra la propria pretesa e le dettagliate ragioni a fondamento della stessa, sia devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria, con la competenza esclusiva stabilita contrattualmente tra le parti.

5. CLAUSOLE FINALI

Il presente Codice di Autoregolamentazione è stato redatto Telecom Italia Media S.p.a. in ottemperanza e ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 dell'Allegato A alla delibera 30/11/CSP recante "Regolamento concernente i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, ai sensi dell'art. 44, comma 5, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici." ed è sottoposto, ai sensi del citato Regolamento, alla verifica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prima della sua effettiva applicazione.

Il Codice di Autoregolamentazione è pubblicato sul sito di La7 S.r.l.: www.la7.it.

La7 S.r.l. si riserva di apportare eventuali revisioni ed aggiornamenti in funzione dell'evoluzione normativa, regolamentare e di mercato. Le eventuali modifiche verranno comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e pubblicate sul sito www.la7.it.

